Si riportano i testi\* dei fondamentali artt. 114 e 97 della Costituzione (\*non i link a Normattiva in quanto in detta banca dati sia l'articolo 114 della Costituzione che l'art. 97 in esame sono ancora formulati in prima apertura nella versione descritta dalla nota numero 1 sub 114 sotto riportata e non secondo il testo al momento vigente, ivi consultabile solo aprendo le apposite note).

## Costituzione della Repubblica - Gazzetta Uff. 27/12/1947, n.298

## **ARTICOLO N.114 (1)**

- [I] La Repubblica è costituita dai **Comuni**, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
  - [II] I **Comuni**, le Province, le Città metropolitane e le Regioni **sono enti autonomi** con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione (2).
  - [III] Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
  - (1) Articolo così sostituito dall'art. 1 l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, di cui alla nota al titolo V. Il testo era così formulato: «La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni».
  - (2) V. art. 4 I. 5 giugno 2003, n. 131.

## **ARTICOLO N.97**

- **[01]** Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico (1).
- [I] I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
- [II] Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
- **[III]** Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
- (1) Comma inserito dall'art. 2 l. cost. 20 aprile 2012, n. 1. Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 1 cit., le disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.